- Prot. 3514-11/01/2024 - Rep. Contratti - Convenzior	ni n. 98/2024
ONE PER IINA COLLARORAZIONE SCIENTIFICA E	דת
TRA	
TIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA	DEI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	(di
DBIOS), con sede legale in Torino, v. Ve	rdi
ativa in Via Accademia Albertina, 13, 101	
C.F.: 80088230018, PEC:dbios@pec.unito	o.it
ntato dalla Direttrice Prof.ssa Ma	ria
a Siniscalco nata a Torino, il 22/06/1	958
ata alla stipula della presente convenzi	one
ibera del Consiglio di Dipartimento	del
23 domiciliata per la carica presso la s	ede
simo;	
E	
ENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGIC	HE,
E FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PALER	MO.
ito STEBICEF), con sede legale in Pale	rmo
iale delle Scienze, Ed. 16, 90128 C.	F.:
825,	
rtimento.stebicef@cert.unipa.it;	
ntato dal Prof. Vincenzo Arizza, nato	а
il 25.01.1964, domiciliato per la car	ica
la sede del Dipartimento, autorizzato a	lla
	TIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA  DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO  DBIOS), con sede legale in Torino, v. Ve ativa in Via Accademia Albertina, 13, 101  C.F.: 80088230018, PEC:dbios@pec.unito  ntato dalla Direttrice Prof.ssa Ma a Siniscalco nata a Torino, il 22/06/1  ata alla stipula della presente convenzi ibera del Consiglio di Dipartimento 23 domiciliata per la carica presso la s simo;  E  ENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGIC  E FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PALER  tito STEBICEF), con sede legale in Pale  ale delle Scienze, Ed. 16, 90128 C.  825,  rtimento.stebicef@cert.unipa.it;  ntato dal Prof. Vincenzo Arizza, nato il 25.01.1964, domiciliato per la car

stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036. PREMESSO CHE - il DBIOS svolge attività di studio e di ricerca nel campo dell'Antropologia con particolare riferimento allo studio di resti umani popolazioni antiche, in particolare di protostorica, al fine pre dell'identificazione del profilo biologico del singolo e del gruppo umano, della relazione con l'ambiente, stile di vita e attività attraverso lo studio di indicatori perlopiù morfometrici dei resti stessi. STEBICEF attività di ricerca svolge nel contesto dell'Antropologia analogamente sulle popolazioni del passato, in particolare di area mediterranea e inoltre ha particolari esempio nell'analisi competenze ad 3D fotogrammetriche e Laser scanning, morfometria geometrica e studi sulla paleodieta mediante valutazione degli isotopi stabili C/N, ed è interessato/a a sviluppare attività di ricerca in collaborazione in questo settore; Il DBIOS e STEBICEF intendono instaurare una collaborazione scientifica al fine di:

a) contribuire allo sviluppo di studi nell'ambito	
della ricerca antropologica sulle popolazion.	i
antiche di area mediterranea a partire	
dall'analisi di resti scheletrici e dentar	i
indagati con metodi tradizionali osservativi	9
strumentali;	
b) svolgere attività di ricerca congiunta s	١
collezioni che si trovano in gestione all'una	
all'altra sede ed eventualmente di scambi d	i
momenti di formazione	
c) mettere in comune metodologie e fornire	9
reciproco supporto tecnico scientifico per	
l'individuazione di indicatori di salute	,
attività, stile di vita e relazione con	n
l'ambiente di campioni di popolazione di area	a
mediterranea di epoca pre-protostorica.	
- Il Regolamento dei Brevetti e della Proprieta	à
Intellettuale dell'Università di Torino emanato	
con D.R. 5639 del 2021 intende i) favorire la	a
protezione della proprietà intellettuale	9
generata dall'Ateneo per mano di ricercator.	i
strutturati e non; ii) premiare i ricercatori	9
accompagnarli nel percorso di brevettazione	9
valorizzazione delle loro invenzioni; iii	)
agevolare la nascita e lo sviluppo di spin-off	;

iv) assicurare che il trasferimento delle	
tecnologie sviluppate in seno all'Ateneo	
avvenga a condizioni eque;	
- il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come	
modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999,	
art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del	
31.08.1933, art. 49, consentono alle	
Università, compatibilmente con la loro	
funzione scientifica e didattica, l'esecuzione	
di attività di ricerca e consulenza, di	
analisi, controlli, tarature, prove ed	
esperienze stabilite mediante contratti o	
convenzioni di diritto privato.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  Art. 1 - Oggetto	
Art. 1 - Oggetto	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti umani antichi di epoca pre-protostorica di area	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti umani antichi di epoca pre-protostorica di area mediterranea.	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti umani antichi di epoca pre-protostorica di area mediterranea.  L'attività di ricerca e studio è meglio descritta	
Art. 1 - Oggetto  Il DBIOS e STEBICEF in riferimento a quanto esplicitato nelle premesse, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito di studi antropologici su resti umani antichi di epoca pre-protostorica di area mediterranea.  L'attività di ricerca e studio è meglio descritta nell'allegato A, facente parte integrante della	

attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca	
racce o e impegni delle fatte attillute.	
 Art. 3 - Impegni delle Parti, Strutture,	
 altre Parti.	
 parti, dovrà essere comunicata ed approvata dalle	
 responsabili della collaborazione di una delle	
 quale Responsabile della collaborazione/ricerca il Prof. Luca Sineo. L'eventuale sostituzione dei	
Margherita Micheletti Cremasco. STEBICEF indica	
 scientifico/a della collaborazione la Prof.ssa	
 Il DBIOS indica quale proprio/a Responsabile	
 Art. 2 - Responsabili della convenzione	
 Parte.	
 senza alcun vincolo di subordinazione con l'altra	
il tramite di personale esterno all'Ateneo, avverrà	
controparte. L'attività, che verrà svolta anche per	
di variazione e di darne apposita comunicazione alla	
apportare gli aggiornamenti all'allegato B in caso	
Sarà cura di entrambi i responsabili delle parti	
all'attività così come descritta nell'allegato A.	
personale, strutturato e non, che prenderà parte	
allegato (Allegato B) viene riportato l'elenco del	
	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

 fornire spazi, strumenti e competenze necessarie per	
le analisi antropologiche;	
STEBICEF si impegna a: mettere a sua volta a	
disposizione competenze e strumenti ad esempio	
portando presso il DBIOS apparecchiature portatili	
come quelle per il rilevamento morfometrico 3D o	
quant'altro si riterrà opportuno per approfondimenti	
dello studio che integrino i metodi osservativi.	
Le Parti si impegnano in maniera congiunta,	
attraverso la messa a disposizione del materiale	
scientifico nonché dei locali, ubicati nelle	
rispettive sedi, nei limiti della disponibilità, per	
lo svolgimento della ricerca. Questo nell'osservanza	
delle normative e dei rispettivi regolamenti	
interni.	
Art. 4- Oneri	
Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri	
derivanti dalle attività per le sue proprie	
competenze. L'attuazione della presente convenzione	
non comporterà per le Parti alcun onere finanziario	
aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati	-
nella presente convenzione.	
Art. 5 - Regime dei risultati della collaborazione	
scientifica - diritti di proprietà intellettuale	
Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali	

pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due	
Parti, informazioni adeguate relative alla	
collaborazione medesima, e di attenersi alle	
politiche di authorship riconosciute a livello	
internazionale.	
Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o	
partecipi a esposizioni e congressi, convegni,	
seminari e simili manifestazioni, nel corso delle	
quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a	
scopi scientifici, dei risultati della presente	
convenzione, o qualora rediga un articolo	
scientifico volto alla pubblicazione degli stessi,	
sarà tenuta a informare preventivamente l'altra	
Parte e comunque a citare la convenzione nel cui	
ambito è stata svolta la ricerca.	
Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria	
del pre-existing know-how dalla stessa detenuto,	
tutti i risultati totali o parziali dell'attività di	
ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le	
informazioni ad essi relativi resteranno di	
proprietà comune delle parti.	
Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in	
piena ed effettiva collaborazione e cooperazione,	
risultati degni di protezione brevettuale o forme di	
tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto	

d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della	
contitolarità in pari quota, salvo che si possa	
stabilire una diversa ripartizione della titolarità	
sulla base di una accertata diversità	
dell'importanza del contributo da ciascuna parte	
prestato al conseguimento del risultato inventivo;	
In tutti i casi viene sempre garantito il diritto	
dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come	
tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la	
registrazione, la brevettazione o ogni altra forma	
di tutela di privativa industriale.	
L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in	
comune sarà oggetto di separato accordo tra le	
parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni	
saranno subordinate all'espletamento di tutte le	
procedure atte alla protezione brevettale dei	
risultati.	
 Art. 6 - Riservatezza	
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a	
non divulgare all'esterno dati, notizie,	
informazioni di carattere riservato eventualmente	
acquisite a seguito e in relazione alle attività	
oggetto della presente Convenzione.	
Art. 7 - Copertura assicurativa e tutela della	
salute e sicurezza sul luogo di lavoro	

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo	
 richiedano, a giudizio dei/delle responsabili	
scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli	
stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il	
personale di ricerca del Dipartimento e delle Parti.	
Ciascuna Parte garantirà idonea copertura	
assicurativa nei confronti del proprio personale	
che, in virtù della presente convenzione, venga	
chiamato a frequentare le strutture dell'altra	
parte.	
Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai	
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore	
nelle strutture in cui si trova ad operare.	
Le Parti e per esse i/le responsabili	
Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il	
rispetto delle norme vigenti in materia di salute e	
sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008	
e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.	
Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a	
rispettare quanto previsto dalla normativa vigente	
in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	
Art. 8 - Durata della Convenzione ed eventuale	
rinnovo	
La presente convenzione entra in vigore dalla data	
di sottoscrizione delle Parti e avrà la durata di 3	

anni, con la possibilità di rinnovo sulla base di un	
accordo scritto (art.1 Legge 241/90), approvato	
dagli organi competenti delle parti.	
Al termine della presente Convenzione le Parti	
redigono congiuntamente una relazione valutativa	
sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in	
caso di rinnovo, a questa, si aggiunge un programma	
sui futuri obiettivi da conseguire.	
Art. 9 - Uso dei segni distintivi	
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei	
Loghi e dei segni distintivi eventualmente	
utilizzati in esecuzione della presente Convenzione,	
di cui siano rispettivamente proprietari o	
licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione	
all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa	
in alcun modo essere inteso come licenza di marchio	
o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni	
distintivi medesimi.	
Art. 10 - Facoltà di recesso	
Le Parti hanno la facoltà di recedere	
unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero	
di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere	
esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi,	
mediante comunicazione scritta da far pervenire	
tramite pec al Direttore del Dipartimento e ai	

Rappresentanti legale dell'Ente presso le loro	,
rispettive Sedi.	
Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per	•
l'avvenire non potendo incidere sulla parte di	
convenzione già eseguita.	
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali	
Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza	L
al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione	,
dei dati personali relativi alla presente	
collaborazione nell'ambito del perseguimento dei	
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal	
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E	1
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla	
protezione dei dati delle persone fisiche dal D.Lgs	;
196/2003 e ss.mm.ii.	
Si informa che ai fini della presente Convenzione:	
- l'Università degli Studi di Torino - sede legale	
Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del	
Trattamento, il cui rappresentante legale è il	
Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della	L
Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer	
(DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE	
2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti	
recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata	L
(PEC) di UniTo: <u>ateneo@pec.unito.it</u> oppure e-mail:	

 rpd@unito.it.	
 - L'Università di Palermo - sede legale Piazza	
 Marina, 61 90133 Palermo è Cointitolare del	
 Trattamento, il cui rappresentante legale è il	
 Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della	
Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer	
(DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE	
2016/679 - è il Dott. Antonino Pollara contattabile	
attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta	
elettronica certificata (PEC) di UniPa:	
dpo@cert.unipa.it oppure email: dpo@unipa.it.	
Articolo 12 - Controversie	
Le Parti concordano di definire amichevolmente	
qualsiasi vertenza che possa nascere dalla	
interpretazione o esecuzione della presente	
Convenzione. Nel casi in cui non sia possibile	
raggiungere in questo modo l'accordo, le parti	
indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro	
competente per qualunque controversia inerente la	
validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la	
risoluzione della presente convenzione.	
Art. 13 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre	
disposizioni	
Per quanto non espressamente previsto dalla presente	
Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di	

Legge.	
Articolo 14 - Registrazione, spese di bollo e firma	
La presente convenzione è soggetta a registrazione	
in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del DPR	
131/1986, ss.mm.ii. con le spese a carico della	
Parte richiedente.	
La presente Convenzione è soggetta ad imposta di	
bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972,	
"Allegato A" dovuta su unico esemplare digitale, e	
sarà assolta in modo virtuale e interamente(Art.15	
del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) da parte	
dell'Università degli Studi di Torino sulla base	
dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate	
ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96	
rif. (75).	
Le Parti, come previsto dal Decreto Legge n.145 del	
2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la	
nullità, sottoscrivono la presente convenzione in	
modalità digitale obbligatoria (ai sensi dell'art.	
15, comma 2bis della legge n. 241/90) condivisa	
tramite PEC.	
L'attuazione della presente convenzione non	
comporterà per le Parti alcun onere finanziario	
aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati	
nella presente convenzione.	

 Letto, approvato e sottoscritto	
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	
 La Direttrice del Dipartimento (DBIOS)	
Prof.ssa Maria Consolata SINISCALCO	
 La Direttrice - Direzione Ricerca	
Dott.ssa Antonella TROMBETTA	
Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico	
Margherita Micheletti Cremasco	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	
Il Direttore del Dipartimento (STEBICEF)	
Prof. Vincenzo Arizza	
Per presa visione/accettazione il Responsabile	
 Scientifico Prof. Luca Sineo	

## Allegato A (attività della ricerca in sintesi)

L'attività di ricerca consiste nello studio di resti umani di popolazioni antiche, in particolare di epoca pre e protostorica, di area mediterranea, finalizzato all'identificazione del profilo biologico del singolo e del gruppo umano, della relazione con l'ambiente, stile di vita e attività studio indicatori attraverso 10 di perlopiù morfometrici dei resti stessi. La collaborazione tra Istituzioni prevede attività di ricerca congiunta su collezioni che si trovano in gestione all'una o all'altra sede ed eventualmente di scambi di formazione. Oltre allo studio effettuato in modo tradizionale applicando metodi di valutazione di tipo osservativo, lo studio morfometrico prevede un approfondimento con rilevamento 3D relative analisi, limitatamente ad aspetti che emergeranno via via di interesse per lo studio anche comparato tra soggetti o tra gruppi umani. L'Università di da disponibile inoltre ad effettuare Palermo si studi sulla paleodieta mediante valutazione degli isotopi stabili C/N. I risultati della ricerca saranno pubblicati e divulgati sempre in accordo tra le parti.

Allegato B: (Elenco personale )	
Università degli Studi di Torino	
 MARGHERITA MICHELETTI CREMASCO	
Università degli Studi di Palermo	
 LUCA SINEO	
 Francesca Meli - Dottoranda	
Claudia Fiorentino - Dottoranda	
Elena Varotto - Dottoranda	